

***Modalità di elezione dei due componenti interni nel Consiglio Scientifico
dell'INRiM
(art. 8, comma 2, Statuto)***

Art. 1
Indizione delle elezioni

Le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio scientifico sono indette con decreto del Presidente dell'Istituto, che ne fissa data e luogo.

Art. 2
Commissione elettorale

Per le elezioni è nominata, col medesimo decreto di cui all'art. 1, una Commissione elettorale, con compiti consultivi e di riscontro finale delle votazioni, composta da tre membri effettivi e uno supplente aventi diritto al voto. Il presidente sarà designato all'interno della Commissione medesima.

Tale Commissione, in particolare, ha il compito di decidere sui ricorsi, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sulle controversie relative alle stesse e di procedere alla raccolta e all'elaborazione dei risultati delle operazioni elettorali.

Art. 3
Seggi elettorali

Le votazioni si svolgeranno presso la sede dell'Istituto di Strada delle Cacce 91, in due giorni feriali consecutivi e secondo il calendario fissato dal decreto di cui all'art. 1.

Durante le operazioni di voto, la Commissione elettorale dovrà garantire la presenza costante al seggio di almeno 2 dei suoi componenti.

In caso di forzata e giustificata assenza di uno dei componenti all'atto dell'apertura dei seggi, la Commissione elettorale provvederà alla sua immediata sostituzione con il membro supplente.

Art. 4

Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto al voto, e fanno parte del corpo elettorale, i dipendenti dei profili di Ricercatore e Tecnologo con rapporto d'impiego a tempo indeterminato e determinato, con contratto di durata non inferiore a un anno in corso di validità; sono eleggibili e sono titolari dell'elettorato passivo i dipendenti dei profili di Ricercatore e Tecnologo con rapporto d'impiego a tempo indeterminato alla data d'indizione delle elezioni.

Gli elenchi degli aventi diritto al voto e dei titolari dell'elettorato passivo saranno resi disponibili, a cura della Commissione elettorale, sul sito web istituzionale almeno 10 giorni prima delle elezioni. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro 24 ore e la Commissione dovrà rispondere entro le 24 ore successive.

Art. 5

Candidature

Per dar modo agli interessati di presentare candidature, potranno svolgersi, in orario di servizio, assemblee degli appartenenti ai profili di Ricercatore e Tecnologo, su iniziativa di organismi sindacali e/o di gruppi, nel limite massimo di 4 ore lavorative.

Almeno 5 giorni lavorativi prima della data delle elezioni, il presidente della commissione di cui all'art. 2, indirà un'assemblea generale per raccogliere e formalizzare le candidature espresse.

L'Ufficio di diretta collaborazione Presidente e Direttore generale renderà pubbliche le candidature e le trasmetterà alla Commissione elettorale. Un elenco di tali candidature dovrà essere esposto nel seggio elettorale a cura della Commissione elettorale.

Sono, comunque, eleggibili tutti i titolari dell'elettorato passivo.

Tutto il personale avente diritto al voto è autorizzato a partecipare alle assemblee di cui ai punti precedenti.

Art. 6

Modalità di elezione

La Commissione elettorale avrà cura di accertare l'identità degli elettori che si presenteranno al seggio.

Gli elettori riceveranno dal Presidente della Commissione elettorale la scheda di votazione che recherà l'elenco dei candidati e voteranno potendo esprimere una

sola preferenza, contrassegnando con una “X” il nominativo del candidato prescelto ovvero indicando espressamente cognome e nome.

La scheda dovrà essere riconsegnata ripiegata al Presidente della Commissione elettorale.

Saranno considerate nulle le schede elettorali recanti segni di dubbia interpretazione, indicazioni diverse da quelle previste al comma 2 del presente articolo o eventuali preferenze multiple.

Gli elettori che si accorgessero d'aver commesso un errore nella compilazione della scheda potranno ottenere un secondo esemplare, riconsegnando quella errata, chiusa, al Presidente della Commissione elettorale. Questi apporrà su detta scheda errata, alla presenza dell'elettore, l'indicazione "annullata" e ne provvederà successivamente alla distruzione dopo averne fatta menzione nel verbale da redigersi a scrutini avvenuti.

La votazione elettorale è valida se vi abbia preso parte almeno il 50% più uno degli aventi diritto.

Art. 7 Scrutini

Terminate le operazioni di voto, la Commissione elettorale procederà allo scrutinio, che si protrarrà fino a operazione compiuta senza interruzione, elaborando i risultati delle votazioni.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Successivamente, la Commissione elettorale darà immediata comunicazione dei risultati, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro due giorni dalla pubblicazione dei risultati alla Commissione elettorale, che deciderà entro il termine di 5 giorni lavorativi.

Trascorsi questi termini, la Commissione elettorale invierà al Presidente il verbale delle operazioni, unitamente al materiale relativo.

Risulteranno eletti i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze, se non inferiori al 20% dei votanti. Nel caso in cui anche solo uno dei due candidati più votati non raggiunga la maggioranza minima stabilita, sarà effettuato un ballottaggio tra i candidati con il maggior numero di preferenze, fino a un massimo di quattro.

Nel ballottaggio sono eletti i candidati che riportino la maggioranza dei voti validamente espressi, senza alcuna soglia minima.

In caso di parità di voti fra più eleggibili, verrà data precedenza al candidato con livello professionale superiore, quindi fascia stipendiale più elevata. Al permanere della parità, avrà precedenza il candidato con maggior anzianità di servizio in ruolo. Nel caso di ulteriore parità, quello con minor anzianità anagrafica.

Art. 8

Nomina degli eletti

I risultati delle elezioni saranno recepiti con decreto del Presidente, pubblicato sul sito web istituzionale.

La nomina dei componenti elettivi nel Consiglio Scientifico avverrà con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Sostituzione di un componente eletto

Qualora, per qualsiasi motivo, un componente eletto del Consiglio Scientifico cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione mediante lo scorrimento della graduatoria elettorale, qualora i candidati rimasti in graduatoria abbiano riportato almeno il 20% delle preferenze dei votanti. In caso contrario si procede ad elezioni suppletive.

Art. 10

Ripetizione delle elezioni

Nelle ipotesi in cui il numero dei votanti non raggiunga il quorum, pari al 50% più uno, necessario per la validità della votazione, ovvero nel caso di rinuncia di uno degli eletti in assenza della condizione di cui all'art. 9, saranno indette nuove elezioni entro il termine di 30 giorni dalla data delle precedenti elezioni. In questa ipotesi le nuove elezioni sono valide a prescindere dal numero di partecipanti.

Torino, 19 marzo 2018